



ORIGINALE

CITTÀ DI ANZIO

Provincia di Roma

C.F. 82005010580 P.I. 02144071004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 125

DEL 13/10/2008

OGGETTO: REGOLAMENTO "DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI A SOGGETTI ESTERNI"

PROPOSTA DA ASS. MERCURI

PROTOCOLLO N° 124 del 13 OTT 2008

L'anno duemila otto il giorno tredici

del mese di ottobre alle ore 13.20 nella residenza Municipale,

nell'apposita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
SINDACO	LUCIANO	BRUSCHINI	X	
VICE SIND.	RUGGERO	GARZIA	X	
ASSESSORE	ALBERTO	ALESSANDRONI	X	
"	PATRIZIO	PLACIDI	X	
"	GIUSEPPE	MERCURI	X	
"	PASQUALE	PERRONACE	X	
"	UMBERTO	SUCCI	X	
"	IVANA	GREGORETTI	X	
"	ITALO	COLARIETI	X	

Usciti

Assume la presidenza della seduta per l'approvazione della presente il Sig. L. BRUSCHINI nella qualità di SINDACO

Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune Avv. Pompeo Savarino il quale assume le funzioni di Segretario della seduta.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

ANNOTAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione di G.M. n° 50 del 22/05/2008 veniva approvato il Regolamento recante la *“Disciplina delle procedure per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni”*;

Che con Deliberazione di G.M. 51 del 22/05/2008 veniva fissato il limite annuo di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Che l'attività deliberativa traeva la propria *ratio* nel dettato normativo di cui all'art. 3 comma 56 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e s'inserisce nel quadro normativo delineato dall'art. 7 del d.lgs. 165/2001 così come modificato dall'art. 32 del D.L. 223 del 04/04/2006;

Che una esatta comprensione della portata del fenomeno e dei conseguenti adempimenti presuppone un breve *excursus* normativo degli interventi normativi in materia di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo (collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa):

1) **D.L. 223/2006 convertito con modificazioni nella L. 248/2006**

- Il comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 32 L. 248/2006, ha dettato i criteri per il conferimento degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad *“esperti di provata competenza”* stabilendo che può avvenire in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- L'art. 32 ha aggiunto all'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 i commi 6-bis e 6-ter in base ai quali, rispettivamente, *“le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”* e *“i regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6”*;

2) **La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007);**

- l'art. 3 comma 76 ha sostituito al comma 6, dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001 le parole *“di comprovata competenza”* con *“di particolare e comprovata specializzazione universitaria”*;
- l'art. 3 comma 77 della cit. legge ha aggiunto all'art. 7 del d.lgs. 165/2001 il *comma 6 quater*, *“Le disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1 comma 5 della L. 17 maggio 1999 n° 144 (ossia il personale operante nell'ambito del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici)”*;

- l'art. 3 comma 56 ha ribadito quanto stabilito dall'art. 32 L. 248/2006 prevedendo che siano fissati, con regolamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 267/2000 ed in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, criteri, e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione;
- il comma 56 art. 3 ha introdotto la responsabilità disciplinare ed erariale nel caso di affidamento di incarichi e consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari;
- l'art. 3 comma 57 della cit. legge testualmente ha previsto che *“L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42 del testo unico di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267”*

Che il legislatore con L. 133 del 06/08/2008 (D.L. 112/2008) nell'intento di dirimere dubbi interpretativi sorti con la previgente normativa in materia di incarichi a soggetti esterni stabilisce all'art. 46:

- *“ Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha*

stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 e' abrogato.».

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo.»

Che l'approvato regolamento necessita di un adeguamento rispetto alle previsioni contenute al citato art. 46 L. 133/2008 al fine di rappresentare uno strumento operativo dell'azione amministrativa efficace ed attuale;

Che l'adeguamento può realizzarsi mediante singole modifiche al testo storico o mediante “un'attività di ripulitura” del testo rispetto alle norme ormai superate ;

Che tra le due possibilità si opta per la seconda;

Visto il D.lgs. 165/2001 ss. mm;

Vista la L. 244/2007;

Vista la L. 133 del 06/08/2008;

Visto il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Anzio (approvato con deliberazione di G.C. 02.03.1999 n° 63 e ss.mm.);

Visto il Regolamento “Disciplina delle procedure per il conferimento di incarichi a soggetti esterni” (Deliberazione di giunta Municipale n° 50 del 22/05/2008);

Visto lo Statuto del Comune di Anzio;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto

- A) **APPROVARE** l'allegato Regolamento recante la “Disciplina delle procedure per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni”, adeguato al dettato normativo ex art. 46 L. 133/2008, quale complemento del vigente

Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Anzio;

- B) **SOSTITUIRE** il previgente Regolamento “*Disciplina delle procedure per il conferimento di incarichi a soggetti esterni*” approvato con la Deliberazione di Giunta Municipale n° 50 del 22/05/2008 con l'approvando Regolamento;
- C) **PRENDERE ATTO** che l'art. 46 co. 3 L. 133/2008 sostituisce l'art. 3, comma 56 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008): “...*il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione deve essere fissato nel bilancio di previsione*”;
- D) **DARE ATTO** che è venuto meno il substrato normativo originario sul quale si fondava la Delibera di Giunta n° 51 del 22/05/2008 “*Limite annuo di spesa per incarichi di studio, ricerca, consulenza*” ovvero l'art. 11 del previgente Regolamento;
- E) **DARE ATTO** che il limite massimo della spesa per incarichi di ricerca, studio, consulenza fissato, per l'anno 2008, con delibera di Giunta Municipale n° 51 del 22/05/2008 nella misura dello 0,30% della spesa corrente è coerente con i limiti previsti nel bilancio di previsione anno 2008;
- F) **PRENDERE ATTO** che le variazioni di urgenza dei bilanci degli enti locali possono essere approvate dalla Giunta, ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- G) **TRASMETTERE** alla sezione di controllo della Corte dei conti le disposizioni regolamentari sui limiti criteri e modalità di affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione entro 30 gg. dalla loro adozione;
- H) **L'IMMEDIATA ENTRATA IN VIGORE** dell'allegato Regolamento ai sensi dell'art. 134 T.U. Enti Locali.

REGOLAMENTO

**DISCIPLINA DELLE PROCEDURE
PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI INDIVIDUALI A
SOGGETTI ESTERNI**

INDICE

Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Competenza affidamento incarichi

Art. 4 Presupposti per il conferimento degli incarichi

Art. 5 Procedura per il conferimento degli incarichi

Art. 6 Modalità e criteri di selezione degli esperti mediante procedure comparative

Art. 7 Conferimento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa

Art. 8 Formalizzazione dell'incarico

Art. 9 Obbligo di riservatezza

Art. 10 Verifica dell'esecuzione della prestazione

Art. 11 Limite annuo della spesa

Art. 12 Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi ed efficacia dei contratti

Art.13 Disposizioni finali

Art. 1 **(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per prestazioni di opera secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e dall'art. 110, comma 6 del D.lgs. 267/2000 a soggetti esterni (persone fisiche) all'amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a:
 - consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi;
 - trasparenza nei criteri di conferimento da parte della p.a. degli incarichi;
 - rispetto dei vincoli di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità interno.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'ente.
4. Il contenuto della prestazione di opera, di cui al comma 1, può configurarsi anche come:
 - **Attività di studio**, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'amministrazione con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'amministrazione e sarà da questa utilizzato. Il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta nella quale dovranno essere illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (D.P.R. n. 338/1994);
 - **attività di ricerca** riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni che presuppongono la preventiva definizione di un programma operativo da parte dell'amministrazione;
 - **consulenza** ovvero nella richiesta di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su specifiche questioni da parte di esperti.
5. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per le attività relative alla formazione del personale, la partecipazione a convegni e seminari organizzati dall'ente, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni, il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione, per la domiciliazione, per prestazioni consistenti nella resa di servizi in genere con prevalenza del dare sul fare, per l'appalto di lavori o di beni/servizi di cui al d.lgs. 163/2006 nonché per espressa esclusione, ai sensi dell'art. 7 comma 6 *quater* d.lgs. 165/2001, ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Art. 2 **(Definizioni)**

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 1 possono configurarsi come:
 - **rapporto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa**, per il quale si intende quel rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato (art. 409 c.p.c.);
 - **rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale**, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo;
 - **incarico professionale**, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione di tipo intellettuale, rispondente alla disciplina del codice civile nonché dalle norme dell'ordinamento professionale al quale appartiene l'incaricato (in possesso di partita Iva) è priva di qualsiasi forma di coordinamento o direzione da parte del committente.

Art. 3
(Competenza affidamento incarichi)

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Dirigenti/Responsabili dei servizi complessi che possono ricorrervi solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000 nonché delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano esecutivo di gestione.
2. E' attribuita agli stessi la responsabilità delle procedure di seguito disciplinate.

Art. 4
(Presupposti per il conferimento degli incarichi)

1. L'Amministrazione conferisce gli incarichi esterni, di cui al precedente art. 1, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria solo qualora non disponga delle professionalità adeguate nel proprio organico. Si può prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte e dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati oltre a risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, o in altro documento allegato, deve essere menzionata l'attività concretamente svolta per verificare la sussistenza del presupposto e l'esito negativo a cui essa è pervenuta. L'esito negativo può consistere nell'assenza della professionalità, nel carico eccessivo di lavoro o dai costi eccessivi determinati dalla utilizzazione per queste finalità del dipendente o che lo stesso non possiede in misura adeguata le competenze professionali;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) il compenso corrisposto deve essere proporzionato all'attività effettivamente prestata e l'utilità conseguita;
 - f) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.
- 2) Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Art. 5
(Procedura per il conferimento degli incarichi)

1. L'individuazione del soggetto esterno al quale conferire l'incarico professionale avviene mediante il preventivo esperimento di una procedura di selezione con comparazione dei curricula professionali e ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.
2. Al fine di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura comparativa, il Dirigente/Responsabile Servizio Complesso emana apposito avviso di selezione nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi.
3. L'avviso di selezione per la stipula dei contratti viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente, per un periodo di tempo non inferiore a 15 (*quindici*) giorni. Resta ferma la

possibilità del Dirigente/Responsabile Servizio complesso di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicizzazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

4. L'Avviso di ciascuna procedura selettiva deve contenere:

- a) la descrizione della professionalità richiesta (requisiti culturali e professionali);
- b) i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- c) durata;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- e) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
- f) compenso previsto;
- g) le modalità selettive previste (titoli oppure titoli e colloquio);
- h) i criteri di valutazione per la selezione dell'esperto;
- i) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione corredate dei curricula e delle eventuali altre informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico. Il termine non può essere inferiore a 15 (quindici) gg;
- j) la indicazione del contenuto dell'eventuale colloquio;
- k) il diario dell'eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 3 (tre) gg dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione, ovvero, se non indicato nel medesimo avviso, da rendere noto successivamente ai candidati almeno 5 (cinque) gg. prima del colloquio stesso mediante pubblicazione sul sito internet del comune;
- l) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.

5. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

6. Per incarichi individuali di importo inferiore ad € 10.000,00 (diecimila) lordi l'incarico può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 4, da inviare almeno a 3 soggetti dotati dei requisiti richiesti.

Art. 6

(Modalità e criteri di selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. Il Dirigente/Responsabile del Servizio Complesso procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico (titoli culturali e professionali);
- b) precedenti esperienze documentate relative a progetti e attività di contenuto analogo a quello richiesto dall'amministrazione;
- c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

2. In relazione alle peculiarità dell'incarico il Dirigente/Responsabile del servizio complesso può definire ulteriori criteri di selezione.

3. La valutazione e la scelta, adeguatamente motivata, devono risultare da apposita relazione conservata agli atti. Non trattandosi di procedura di reclutamento nell'atto stesso non devono essere stilate graduatorie né tanto meno espressi giudizi di idoneità.

4. Nelle procedure comparative realizzate con invito, secondo quanto previsto dal precedente art. 5 co. 6, la selezione è effettuata sulla base dei medesimi criteri indicati nel precedente comma 1.

Art. 7

(Conferimento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, il Dirigente/Responsabile del Servizio Complesso può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione, quando ricorrano i seguenti casi:
 - a) quando sia andata deserta la selezione di cui all'art. 5;
 - b) in casi di particolare urgenza, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni;
 - d) nel caso in cui il compenso per la prestazione lavorativa sia inferiore a € 5.000,00 (cinquemila) onnicomprensiva;
 - e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

Art. 8

(Formalizzazione dell'incarico)

1. Gli incarichi del presente regolamento sono formalizzati mediante stipulazione, in forma scritta, ai sensi dell'art. 2222-2238 c.c., di apposito contratto contenente i seguenti requisiti essenziali:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) modalità di realizzazione e di verifica della prestazioni;
 - c) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - d) durata della collaborazione;
 - e) compenso.
2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta.
3. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.
4. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

Art. 9
(Obbligo di riservatezza)

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
2. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
3. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 10
(Verifica dell'esecuzione della prestazione)

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il Dirigente/Responsabile del servizio complesso può richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione ovvero risolvere il contratto per inadempimento.

Art. 11
(Limite annuo della spesa)

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

Art. 12
(Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi ed efficacia dei contratti)

1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sul proprio sito web, a cura del Dirigente/Responsabile del servizio complesso, dei provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
2. L'efficacia dei contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del nominativo del collaboratore dell'oggetto e del relativo compenso.

Art.13
(Disposizioni finali)

Devono considerarsi abrogate tutte le norme previste dai regolamenti dell'Ente, incompatibili con il presente Regolamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

IL PROPONENTE



.....

Parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)
FAVOREVOLE / CONTRARIO

L'ISTRUTTORE




.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

IL DIRIGENTE



.....

Anzio, li

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO



.....

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di cui sopra e la relazione istruttoria dell'Ufficio incaricato.;


ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 – comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;


VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

- di approvare la deliberazione relativa all'oggetto dando atto che le premesse, le attestazioni, gli allegati, nonchè i pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
- con successiva votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO


IL SEGRETARIO GENERALE


COLLAZIONE E RISCONTRI


Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria. Alla presente sono uniti .

N.....3..... intercalare e n.....1..... allegati per complessive n.....10..... pagine.

li,

Ufficio della Segreteria Generale
L'Addetto Responsabile

Pronto per le firme



IL MESSO COMUNALE DICHIARA

che copia della presente deliberazione è stata affissata all'Albo Pretorio il per rimanervi giorni 15. **16 OTT. 2008**

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Su conforme relazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **16 OTT. 2008** al

li,

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI gli atti d'ufficio:

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

perchè decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio;

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

